

5121

17

IL

# BANCO MALTESE PEI RISPARMI,

Aperto li 4 Gennajo, 1834.

L' Ufficio si terrà aperto nel Piano Terreno dell' Ufficio del Segretario di Governo, da mezzodì fino ad un ora postmeridiana,

In ciascun Sabato, per *ricevere* denaro dai Depositanti,  
In ciascun Lunedì, per *restituire* denaro ai Depositanti.

L' oggetto di questo Banco si è d'indurre le persone di mezzi ristretti e precarj, in modo particolare le classi di lavoratori, i servi, i soldati ed i marinari, a sparagnare piccole somme di denaro dai loro guadagni, dalle loro mercedi, o qualunque altra sorgente d'introito, e di porle, di tempo in tempo, sotto la cura dei Direttori di questa Istituzione; obbligandosi i Direttori di restituire, a richiesta, tali depositi, coll' aggiunta del 3 per cento di lucro, per tutto il tempo che fossero rimasti nel Banco.

Come tutto il denaro sarà depositato nella Tesoreria del Governo dell'Isola, e come il Governo, giusta il suo Proclama, si rende responsabile per le somme così depositate, questo Banco offre ad un tempo la migliore possibile sicurezza pei risparmi, ed i più certi mezzi di accrescerli, senza rischio.

Questi vantaggi ogni persona industriosa saprà apprezzare. Da essi viene eccitata la frugalità, che fra tutte le abitudini è la più pregevole nel povero, giacchè questa mai viene sola, ma è sempre accompagnata dalla sobrietà, dalla riflessione, dall'industria, dal conforto personale e da un onesto orgoglio d'indipendenza.

Si spera pertanto che gl' individui, il cui vantaggio è quì principalmente considerato, vorranno di buon grado profittare di questa Istituzione. Il maggior numero di essi può forse sparagnare piccole somme; che depositino queste piccole somme nel Banco; che con costanza seguitino ad esse aggiungere; che da nessuna, tranne le più urgenti necessità, s'inducano a toccarle. Presto, coll' ajuto del lucro, cresceranno in un piccolo capitale. Con questo capitale al loro comando non hanno nulla a temere da una temporanea mancanza d'impiego; hanno una risorsa a cui ricorrere in caso di malattia; possono comperare molti utili oggetti per essi; possono contribuire ai conforti dei loro parenti; e finalmente, con perseverante industria, hanno essi in questo piccolo capitale un sicuro mezzo di fondare il miglioramento della loro condizione.

## REGOLAMENTI PEI DEPOSITI.

1. Qualunque persona può depositare somme di denaro in questo Banco, in suo proprio nome.

2. Qualunque persona può depositare somme di denaro in questo Banco in nome di altri, adulti o minori.

3. Saranno ricevuti in questo Banco depositi fino a qualunque ammontare da un denaro in sopra.

4. Quando il denaro depositato ammonti a cinque scellini sterlini goderà il lucro sul piè del 3 per cento all'anno, cioè un quarto per cento al mese; e così qualunque addizionale somma di cinque scellini, che un individuo possa porre in questo Banco, finchè l'aggregato dei depositi annuali ascenda a £ 25.

5. Il lucro incomincerà a correre dal primo del mese susseguente al giorno in cui viene fatto il deposito, e da allora in poi sarà quello calcolato mensualmente.

6. Le somme depositate in qualunque anno eccedenti £ 25 saranno considerate come poste in Banco per semplice sicura custodia: il lucro però su tali somme incomincerà a correre dal primo giorno del seguente anno, purchè le medesime, unite agli altri pagamenti fatti nell'anno, non eccedano le £ 25.

7. Quando i susseguenti annui depositi, che godono lucro, ascendano a £100 non si avrà diritto al conseguimento del lucro sopra successivi depositi, qualunque fosse il loro ammontare.

8. Il lucro sopra denaro depositato cesserà alla morte del depositante, finchè il legittimo erede non abbia ottenuta la sostituzione del suo proprio nome nei libri del Banco, in luogo di quello dell'originario depositante.

9. Il conto di ciascun depositante verrà bilanciato il dì 31 Dicembre di ogni anno; e la somma rimasta a suo credito, incluso l'accumulato lucro, sarà considerata come capitale, e goderà il lucro come tale.

10. Le persone che bramassero fare un primo deposito, per proprio conto, dovranno far inserire nel registro dell'Ufficio il loro nome, la loro residenza ed altre necessarie particolarità; e dovranno dichiarare non esservi sui libri di questo Banco verun deposito di loro pertinenza, che corra in nome altrui.

11. Le persone che bramassero fare un primo deposito, per conto di altri, dovranno far inserire nel registro dell'Ufficio i nomi, la residenza ed altre necessarie particolarità degl'individui a favor de' quali si dovesse effettuare il deposito; e dovranno dichiarare che tali persone non abbiano verun deposito di loro pertinenza, che corra in nome altrui sui libri di questo Banco.

12. Qualunque falsa dichiarazione, che avesse l'effetto di far sì che il Banco riceva da uno stesso individuo una somma di denaro maggiore di quella per cui si ha titolo al lucro in forza dei Regolamenti, escluderà per sempre tale individuo da tutt' i beneficj del Banco, e gli saranno restituiti, senza lucro, i suoi depositi, colla deduzione della decima parte dell'ammontare che diverrà proprietà del Banco.

13. Quando un depositante volesse ritirare dal Banco la somma totale o qualunque parte de' suoi depositi, dovrà, nel dopo mezzo giorno del Lunedì, quando l'Ufficio è aperto, dichiarare l'esatto ammontare di quanto bramasse ricevere, e, nel Lunedì susseguente a tale dichiarazione, gli sarà pagata la richiesta somma. Senza questa preventiva intima di una settimana non si potrà esigere somma alcuna dal Banco.

14. I Depositanti che avessero intimato la loro intenzione di ritirare denaro dal Banco, dovrebbero, quando ciò fosse possibile, presentarsi all' Ufficio pel pagamento. Ma quando i depositanti non potessero venire personalmente, l' individuo da essi deputato a ricevere la somma, dovrà, oltre il libro del depositante o la formula di conto, seco portare la copia stampata della seguente formula d' ordine, regolarmente riempita ed attestata da qualunque dei Direttori o Scrivani del Banco, dal quale il depositante fosse personalmente conosciuto, o da qualunque Magistrato o Deputato Luogotenente del rispettivo Casale. Il richiesto attestato sarà, in ogni caso, fatto franco di spesa al depositante.

#### FORMULA DEL CERTIFICATO.

Io sottoscritto col presente autorizzo

a ricevere dai Direttori del Provvido Banco Maltese pei risparmi la somma di  
per mio conto.

*(Sottoscrizione o Marca  
del Proprietario del deposito).*

Io sottoscritto certifico col presente che

è a me personalmente conosciuto, e perfettamente inteso dell' oggetto del suddetto ordine lo ha sottoscritto in mia presenza.

*(Sottoscrizione  
del Direttore).*

15. A qualunque individuo nel fare un primo deposito di una somma minore di una lira sterlina, sarà data *gratis* una formula di conto stampata, nel quale saranno dallo Scrivano del Banco notate le partite d' introito e d' esito. Quando i depositi ascendono ad una lira, questa formula sarà cambiata con un libro per cui si dovrà pagare tre denari. Non si potrà ricevere da un depositante o ad esso pagare veruna somma di denaro, semprechè la formula stampata del conto o libro non venisse in quell' atto presentata allo Scrivano del Banco. Nel caso di perdita della formula stampata del conto o libro del Banco, se ne dovrà notificare l' Ufficio, e, fra un mese, si darà un nuovo conto o libro contenente una copia duplicata del conto dell' individuo, pagando per lo stesso tre denari.

16. Venendo soddisfacentemente provata ai Direttori la morte di un depositante, egli ordineranno che i fondi a lui spettanti sieno pagati alla persona od alle persone nominate da quello, e registrate nei libri del Banco, od (in difetto di nomina) al legittimo erede, o legale esecutore od amministratore. I Direttori però, quando il deposito non eccedesse 5 Lire, (non essendo stata nominata alcuna persona, nè potendosi facilmente accertare il vero erede, esecutore od amministratore), avranno il potere di dare la somma al più prossimo parente, od a quella persona o quelle persone che potessero loro sembrare avere giusto dritto a conseguirla.

17. Non si potrà fare veruna alterazione in alcuno dei Regolamenti di questa Istituzione se non con una maggioranza di due terzi dei voti dei Direttori.

TAVOLA mostrando l'Interesse sopra le seguenti somme alla rata di tre per cento l'anno per Uno, Tre, Sei, Nove e Dodici Mesi.

Somme	1 Mese			3 Mesi			6 Mesi			9 Mesi			12 Mesi		
	<i>s.</i>	<i>d.</i>	<i>gr.</i>	<i>s.</i>	<i>d.</i>	<i>gr.</i>	<i>s.</i>	<i>d.</i>	<i>gr.</i>	<i>s.</i>	<i>d.</i>	<i>gr.</i>	<i>s.</i>	<i>d.</i>	<i>gr.</i>
Scell : 5	0	0	1	0	0	5	0	0	10	0	1	4	0	1	9
10	0	0	3	0	0	10	0	1	9	0	2	8	0	3	7
15	0	0	5	0	1	4	0	2	8	0	4	0	0	5	4
Lire 1	0	0	7	0	1	9	0	3	7	0	5	4	0	7	2
2	0	1	2	0	3	7	0	7	2	0	10	9	1	2	4
3	0	1	9	0	5	4	0	10	9	1	4	2	1	9	7
4	0	2	4	0	7	2	1	2	4	1	9	7	2	4	9
5	0	3	0	0	9	0	1	6	0	2	3	0	3	0	0
6	0	3	7	0	10	9	1	9	7	2	8	4	3	7	2
7	0	4	2	1	0	7	2	1	2	3	1	9	4	2	4
8	0	4	9	1	2	4	2	4	9	3	7	2	4	9	7
9	0	5	4	1	4	2	2	8	4	4	0	7	5	4	9
10	0	6	0	1	6	0	3	0	0	4	6	0	6	0	0
11	0	6	7	1	7	9	3	3	7	4	11	4	6	7	2
12	0	7	2	1	9	7	3	7	2	5	4	9	7	2	4
13	0	7	9	1	11	4	3	10	9	5	10	2	7	9	7
14	0	8	4	2	1	2	4	2	4	6	3	7	8	4	9
15	0	9	0	2	3	0	4	6	0	6	9	0	9	0	0
20	1	0	0	3	0	0	6	0	0	9	0	0	12	0	0
25	1	3	0	3	9	0	7	6	0	11	3	0	15	0	0

N.B.—Le Frazioni d'un grano sono rigettate.